

**ALLEGATO A)** alla deliberazione della Giunta regionale n. 369 in data 17 aprile 2026

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI DI CUI ALLA LEGGE  
REGIONALE 13 FEBBRAIO 2013, N. 3 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE  
ABITATIVE), TITOLO IV, CAPO II

1. (Finalità ed oggetto)

1.1. Ai sensi del Titolo IV, Capo II della legge regionale 13 febbraio 2013 n. 3 e successive modificazioni (Disposizioni per la concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione), il presente allegato disciplina i requisiti per l'accesso e le modalità per la concessione di mutui ad interesse agevolato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale, finalizzati all'acquisto, alla costruzione e al recupero, con eventuale ampliamento, di immobili ubicati sul territorio regionale da adibire a prima abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare. I mutui di cui al presente allegato non sono cumulabili con altri benefici regionali (mutui e contributi) concessi per i medesimi interventi, né sono cumulabili con altri mutui regionali in corso di erogazione sul medesimo edificio facenti capo al medesimo richiedente.

2. (Nozione di tipologie di intervento)

2.1. Le tipologie d'intervento sono le seguenti:

- Nuova costruzione: si intende l'intervento di trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio mediante la costruzione di manufatti edilizi fuori terra e/o interrati.

- Recupero e ampliamento del patrimonio edilizio: a seconda delle opere di intervento eseguite si può identificare:

- Recupero primario: consiste nel recupero della funzionalità e della sicurezza dell'edificio. Interessa quindi il consolidamento statico di tutte le strutture portanti orizzontali e verticali, delle fondazioni, nonché il rifacimento delle scale, delle coperture, delle tramezzature interne, degli intonaci, degli impianti (idrotermosanitario ed elettrico ecc...) compresi gli allacciamenti, dei pavimenti ivi compresi i sottofondi, degli infissi interni ed esterni, dei rivestimenti, e quant'altro necessario per rendere abitabile il fabbricato.

- Recupero secondario: consiste nel recupero della totale agibilità e funzionalità della singola unità abitativa. Tale recupero riguarda l'intera superficie dell'unità abitativa. Sono quindi comprese le opere quali variazione tramezzature interne e rifacimento di intonaci, di tutti gli impianti (idro-termo-sanitario ed elettrico ecc...) compresi gli allacciamenti, dei pavimenti ivi compresi i sottofondi, degli infissi interni ed esterni, dei rivestimenti, nonché il recupero di parti strutturali dell'edificio.

- Recupero interno: si intende un insieme sistematico di opere eseguite all'interno dell'alloggio quali variazione di tramezzature interne e rifacimento di: intonaci; tutti gli impianti (idrico, termico, sanitario ed elettrico ecc...); i pavimenti e gli infissi.

Le tipologie di intervento di cui sopra vengono adottate esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, e, in ogni caso, indipendentemente dalla terminologia indicata nel titolo abilitativo edilizio rilasciata dai competenti enti territoriali ai soggetti attuatori.

3. (Nozione di tipologia di superficie)

3.1. Ai fini dell'individuazione delle superfici da utilizzare per il calcolo degli importi massimi finanziabili valgono le seguenti definizioni:

- Superficie residenziale (SR) o utile abitabile (SU): si intende quella interna all'abitazione, computata al netto delle murature perimetrali, delle tramezzature interne, dei vani scala misurati in proiezione orizzontale, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre, con esclusione di tutti gli altri locali accessori non

utilizzabili come residenziali o non aventi caratteristiche di abitabilità;

- Superficie non residenziale (SNR): si intende quella risultante dalla somma delle superfici dei locali accessori all'alloggio quali: autorimesse, posti auto coperti, cantine, soffitte, soppalchi, solai, locali pluriuso (taverna, lavanderia, locale deposito, ecc..), i beni comuni condominiali e i locali tecnici (vani scale e/o scala interna nella sua proiezione orizzontale, centrale termica, intercapedini ecc..), misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre.

#### 4. (Determinazione della superficie complessiva)

4.1. La superficie complessiva (SC) da utilizzare ai fini della determinazione dell'importo massimo finanziabile è così calcolata:

*somma della superficie utile (SU) e del 60% della superficie non residenziale (SNR):*  $SC = SU + 60\% * SNR$

4.2. Per la determinazione della superficie complessiva, la superficie non residenziale che non concorre al calcolo della spesa complessiva sono i locali in sottotetto o soffitta o soppalchi con altezza media inferiore a 1,60, i beni comuni condominiali (per interventi con più di una unità immobiliare), i locali tecnici quali vani scale e/o scale interne nella loro proiezione orizzontale e le intercapedini anche ispezionabili.

4.3. Nei casi di nuova costruzione e di recupero, la superficie è calcolata sulla base della documentazione progettuale allegata alla domanda di mutuo. In caso di varianti progettuali successive alla presentazione della domanda, le eventuali maggiori superfici non sono conteggiate, mentre ogni minore superficie è detratta (la superficie definitivamente utilizzata per il calcolo è quella che insiste interamente sul sedime della superficie inizialmente considerata).

4.4. Ai fini dell'accesso al mutuo è necessario intervenire sulla superficie residenziale (SR) o utile abitabile (SU).

#### 5. (Determinazione massimali di costo)

5.1. Il costo massimo dell'intervento è determinato dal prodotto tra la superficie complessiva (SC), calcolata secondo quanto previsto al precedente punto e i parametri edilizi, determinati con deliberazione della Giunta regionale.

#### 6. (Determinazione della superficie utile residenziale e non residenziale)

6.1. Al fine di individuare l'esatta superficie utile residenziale e non residenziale, da conteggiare per la determinazione della spesa complessiva e l'importo massimo di mutuo ammissibile, nel caso di interventi eseguiti in comproprietà con altre persone, al momento della presentazione della domanda dovrà essere consegnata una tavola di predizione che identifica esattamente l'intervento oggetto di mutuo e i beni comuni condominiali.

#### 7. (Criteri di ripartizione)

7.1. Le risorse tempo per tempo presenti nel fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 68 della l.r. 3/2013 sono destinate al finanziamento degli interventi disciplinati dal presente allegato, indistintamente per tipologia di intervento, secondo il solo criterio dell'ordine della presentazione delle domande.

#### 8. (Nucleo familiare)

8.1. Il nucleo familiare del richiedente si intende costituito da tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di coniugio, affinità o parentela di primo grado, che alla data di presentazione della domanda di mutuo, compongono la famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica

30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

8.2. Il coniuge del richiedente, non separato legalmente, è ricompreso nel nucleo familiare al fine della verifica dei criteri soggettivi previsti dalle presenti disposizioni.

## 9. (Limiti massimi di spesa finanziabile e modalità di determinazione)

9.1. I mutui per l'acquisto, la nuova costruzione e il recupero possono essere concessi nella misura massima di euro 180.000. Nel caso di immobili con classificazione energetica A o superiore, tale importo è incrementato ad euro 200.000.

9.2. L'importo di mutuo è ulteriormente incrementato, a richiesta, per un importo forfettario di euro 4.000,00 per la copertura delle spese notarili, di assicurazione, di perizia e di istruttoria FINAOSTA S.p.A., ad esclusione dei casi di surroga.

9.3. Fermo restando quanto disposto al punto 9.1, l'importo massimo dei mutui non può essere superiore:

a) nel caso di acquisto all'importo indicato nell'atto di acquisto o nel compromesso per l'acquisto dell'abitazione e delle relative pertinenze (sono in ogni caso esclusi i terreni), con esclusione dell'IVA e dei costi di mediazione;

b) nel caso di costruzione e di recupero, al minore tra l'ammontare del computo metrico allegato alla domanda di mutuo e il costo dell'immobile risultante dall'applicazione dei valori unitari convenzionali determinati con deliberazione della Giunta regionale.

9.4. Sono fatte salve le valutazioni di FINAOSTA S.p.A. al fine della determinazione dell'importo concedibile in relazione al merito creditizio del richiedente e al valore cauzionale del bene.

## 10. (Durata dei mutui)

10.1. I mutui sono ammortizzabili in massimo anni trenta, mediante il pagamento di rate mensili posticipate con scadenza il 1° giorno di ogni mese.

10.2. L'ammortamento dei mutui erogati in unica soluzione decorre dalla prima rata successiva alla data di stipulazione del contratto di mutuo. Per il periodo di preammortamento, intercorrente tra la data di stipulazione del contratto di mutuo e l'inizio dell'ammortamento, il mutuatario deve corrispondere gli interessi maturati, calcolati sulla base del tasso applicato al mutuo.

10.3. L'ammortamento dei mutui erogati in più soluzioni decorre dalla prima rata successiva alla data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo. Per il periodo di preammortamento, intercorrente tra la data della prima erogazione e l'inizio dell'ammortamento, il mutuatario deve corrispondere gli interessi maturati, calcolati sulla base del tasso applicato al mutuo.

## 11. (Garanzie e cointestazioni)

11.1. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado iscritta sull'immobile oggetto dell'intervento, fatta salva diversa valutazione da parte di FINAOSTA S.p.A., e, ove insufficiente, da ulteriori garanzie integrative, personali e/o reali. È facoltà di FINAOSTA S.p.A., tenuto conto della capacità di rimborso del mutuo del richiedente, cointestare lo stesso ad uno o più soggetti terzi.

11.2. Non è consentita la cancellazione parziale dell'ipoteca iscritta sull'immobile finanziato per i primi 5 anni decorrenti dalla data del contratto di mutuo, a unica erogazione o definitivo. Decorsi 5 anni dalla data del contratto di mutuo, la cancellazione parziale dell'ipoteca è subordinata all'estinzione di una quota del mutuo almeno pari al valore cauzionale della parte di bene sulla quale è richiesta la cancellazione dell'ipoteca, a prescindere dalla quota capitale di mutuo già rimborsata mediante le rate di ammortamento, su richiesta alla struttura regionale competente e previa valutazione da parte di FINAOSTA S.p.A. del merito creditizio del mutuatario, del valore del bene sul quale è richiesta la cancellazione dell'ipoteca, nonché della capienza ipotecaria della parte di bene non liberata a garanzia del debito residuo.

11.3. La struttura regionale competente verifica l'ammissibilità della domanda e trasmette entro 60 giorni dalla presentazione della domanda la relativa documentazione a FINAOSTA S.p.A.

## 12. (Requisiti soggettivi)

12.1. I mutui sono concessi a favore del richiedente proprietario o comproprietario, anche solo intestatario di contratto preliminare in caso di mutuo per l'acquisto di una singola unità immobiliare, che alla data di presentazione della domanda è in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a settanta anni (fino al giorno del compimento del 70esimo anno);

b) residenza in un comune della Regione.

12.2. Il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) fatto salvo quanto previsto dal punto 17.1 lettera d), non essere proprietari, usufruttuari, nudi proprietari o titolari di diritto di abitazione di una o più abitazioni (sono presi in considerazione tutti gli immobili di categoria catastale A ad eccezione di quelli di categoria A/10) ovunque ubicate;

b) non aver beneficiato di più di un mutuo prima casa erogato dalla Regione nei precedenti venti anni (decorrenti dalla stipula del contratto o del contratto definitivo di mutuo) a condizione che, al momento della presentazione della domanda, siano decorsi almeno tre anni dalla stipula del contratto, o del contratto definitivo, del mutuo precedentemente ottenuto, e che lo stesso sia estinto o sia oggetto di accollo. È consentito l'accesso ad un ulteriore mutuo al coniuge separato legalmente che non risulti assegnatario dell'abitazione oggetto di mutuo o, nel caso di coppie di fatto con figli, al comproprietario in presenza di una sentenza del tribunale che assegna l'abitazione al convivente, a condizione che al momento della presentazione della domanda ogni mutuo precedentemente contratto sia estinto o oggetto di accollo.

12.3. Si prescinde dal requisito di cui al punto 12.2, lettera a), nei casi, tra essi alternativi e non cumulabili, di:

a) proprietà o usufrutto di una sola abitazione, qualora la stessa non sia conforme alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche e le difformità dell'immobile siano eliminabili solo con interventi di tipo strutturale nel caso in cui il richiedente, o altre persone appartenenti al suo nucleo familiare, siano portatori di handicap motorio o altra invalidità grave certificata dall'autorità competente;

b) proprietà di una sola abitazione (calcolata per quote) gravata da diritti di usufrutto o di abitazione in favore di altri soggetti non inseriti nel nucleo familiare del richiedente;

c) proprietà o usufrutto di una sola abitazione funzionale ad attività produttive di tipo artigianale, alberghiero, commerciale o agricolo.

12.4. Si prescinde dal requisito di cui al punto 12.2, lettera b), nei casi di comproprietà o contitolarità di diritti di usufrutto su un'abitazione oggetto di mutuo prima casa erogato dalla Regione, ricevuta per successione a causa di morte, e nei casi di distruzione o rovina di abitazione.

12.5. Qualora il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano comproprietari o cusufruttuari di più abitazioni, la somma delle quote di comproprietà e di cusufrutto deve essere inferiore all'unità. A tal fine, non si tiene conto delle quote di comproprietà o di cusufrutto relative ad una sola abitazione rientrante nei casi di cui al punto 12.3.

12.6. Il richiedente, dopo la presentazione della domanda di mutuo e prima dell'adozione della delibera di approvazione del mutuo da parte di FINAOSTA S.p.A., può richiedere l'intestazione o la cointestazione dell'immobile che sarà oggetto di mutuo a soggetti già facenti parte del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda.

12.7. Solo nel caso di domanda di recupero o di nuova costruzione, ai fini della concessione del mutuo, può costituire un nucleo familiare autonomo, composto unicamente da se stesso, il figlio convivente con i genitori. In tal caso i requisiti per la concessione del mutuo, di cui al punto 12, per la concessione del mutuo sono riferiti soltanto al componente del nuovo nucleo, mentre i requisiti di cui ai punti 13 e 14 sono riferiti al nucleo familiare in cui è inserito il richiedente al momento della presentazione della domanda. Gli altri componenti del nucleo familiare originario, salvo che gli stessi necessitino di assistenza sanitaria continuativa debitamente documentata, non possono trasferire la propria residenza nell'abitazione finanziata per un periodo di cinque anni dalla data del contratto definitivo di mutuo, pena la revoca del finanziamento con le modalità e alle condizioni di cui al punto 27.2.

13. (Limiti di reddito e modalità per la determinazione del medesimo)

13.1. Per l'accesso ai mutui, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, in corso di validità alla data di presentazione della domanda non può essere superiore a euro 60.000,00.

14. (Tassi di interesse)

14.1. Il tasso di interesse annuo applicato ai mutui è pari:

- a) allo 0,50 per cento, per valori di ISEE fino a euro 20.000,00 se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, e per valori di ISEE fino a 60.000,00 se tutti i proprietari/comproprietari hanno età inferiore a trentacinque anni al momento della presentazione della domanda (fino al giorno del compimento del 35esimo anno);
- b) allo 0,70 per cento, per valori di ISEE fino a euro 20.000,00;
- c) all'1 per cento, per valori di ISEE superiori a euro 20.000,00 e fino a euro 40.000,00;
- d) all'1,20 per cento, per valori di ISEE superiori a euro 40.000,00 e fino a euro 60.000,00.

15. (Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto l'acquisto)

15.1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti all'acquisto di un'abitazione (alloggio e pertinenze) oppure di quote di comproprietà finalizzate ad acquisire l'intera proprietà di un'abitazione (alloggio e pertinenze), in entrambi i casi censita al catasto fabbricati, dotata di certificato di agibilità e con le planimetrie catastali (alloggio e pertinenze) conformi allo stato di fatto.

15.2. Non sono ammissibili a finanziamento:

- a) le quote di acquisto intestate a parenti e affini di primo grado, anche facenti parte di società, dei proprietari o comproprietari dell'immobile oggetto di mutuo e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- b) gli atti di compravendita tra coniugi anche legalmente separati;
- c) gli acquisti di abitazioni di edilizia residenziale pubblica inseriti nei piani vendita a prezzi convenzionati o agevolati;
- d) gli atti che prevedono una spesa complessiva, come risultante dall'atto di compravendita, al lordo dell'I.V.A. e dei costi di mediazione, superiore a 2,5 volte l'importo massimo di mutuo concedibile;
- e) gli acquisti con atto di compravendita stipulato da oltre diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda di mutuo oppure i compromessi di vendita sottoscritti da oltre diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda di mutuo;
- f) le spese che non siano direttamente sostenute dai beneficiari del mutuo, come previsto dall'articolo 73 della l.r. 3/2013; le spese si intendono sostenute dai beneficiari, dei mutui nei casi di documenti fiscali intestati agli stessi ovvero di pagamenti effettuati dagli stessi, in quest'ultimo caso a condizione che i documenti fiscali siano intestati ad un componente del nucleo familiare o del nuovo nucleo familiare.
- g) gli immobili che siano oggetto di lavori o non risultino agibili.

15.3. Con il termine acquisto o atto di compravendita si intende anche l'acquisizione di proprietà tramite permuta con conguaglio, in tale caso la verifica della spesa complessiva riguarda l'importo completo della transazione.

16. (Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto la nuova costruzione)

16.1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti alla costruzione e/o ultimazione di un'abitazione unifamiliare, di un'abitazione compresa in un edificio bifamiliare e di un'abitazione compresa in un edificio plurifamiliare, questi ultimi anche edificati su area posseduta in comproprietà con soggetti non appartenenti al nucleo familiare, a condizione che l'atto di divisione con assegnazione in piena proprietà dell'abitazione finanziata sia stato rogato prima del contratto preliminare di mutuo. In tali casi, la documentazione attestante il pre-accatastamento deve essere prodotta alla competente Struttura regionale al momento della presentazione della domanda. Non sono ammessi gli interventi da cui si ricavano più abitazioni tutte di proprietà del richiedente o del nucleo familiare.

16.2. Nel caso di domanda di mutuo presentata con titolo abilitativo in vigore antecedente il titolo di proprietà dell'immobile oggetto di mutuo, il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la percentuale dello stato di consistenza dei lavori eseguiti alla data dell'acquisizione del fabbricato. In tale caso, l'importo di mutuo è calcolato sulla spesa dei lavori ancora da eseguire oltre che sulla spesa dell'acquisto del fabbricato, con atto di compravendita stipulato da non oltre diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda di mutuo.

17. (Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto il recupero)

17.1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati:

- a) al recupero e/o recupero con ampliamento volumetrico di un fabbricato;
- b) al recupero di un fabbricato in comproprietà con soggetti non appartenenti al nucleo familiare, a condizione che l'atto di divisione con assegnazione in piena proprietà dell'abitazione finanziata sia stato rogato prima della stipulazione del contratto preliminare di mutuo. In tal caso, la documentazione attestante il pre-accatastamento deve essere prodotta alla competente Struttura regionale al momento della presentazione della domanda;
- c) al recupero di un edificio esistente da cui si ricavano più unità abitative. In tal caso, è ammessa a finanziamento una sola unità abitativa. In tal caso, la documentazione attestante il pre-accatastamento deve essere prodotta alla competente Struttura regionale al momento della presentazione della domanda;
- d) al recupero di un edificio composto da più unità abitative, tutte di proprietà del richiedente o dei componenti del nucleo familiare, a condizione che dall'intervento si ricavi un'unica unità abitativa.

17.2 Nel caso di domanda di mutuo presentata con titolo abilitativo in vigore antecedente il titolo di proprietà dell'immobile oggetto di mutuo, il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la percentuale dello stato di consistenza dei lavori eseguiti alla data dell'acquisizione del fabbricato. In tale caso, l'importo di mutuo è calcolato sulla spesa dei lavori ancora da eseguire oltre che sulla spesa dell'acquisto del fabbricato, con atto di compravendita stipulato da non oltre diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda di mutuo.

17.3 Nel caso di domanda di mutuo con atto di compravendita stipulato da non oltre diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda di mutuo e successivo titolo abilitativo in vigore, l'importo di mutuo è calcolato sulla spesa dei lavori ancora da eseguirsi, sulla base del computo metrico allegato e sulla spesa risultante dall'applicazione dei costi massimi ammissibili determinati ai sensi dell'articolo 87 della l.r. 3/2013 sommato alla spesa indicata nell'atto di acquisto.

18. (Determinazione della spesa ammissibile ai fini dell'erogazione del mutuo)

18.1. La spesa ammissibile per l'acquisto è determinata come segue:

- a) dall'importo indicato in atto o nel compromesso per l'acquisto di abitazioni e pertinenze (sono esclusi i terreni), con esclusione dell'IVA e dei costi di mediazione;
- b) dall'importo di tutti gli atti che sono stati stipulati da meno di diciotto mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, qualora il richiedente sia diventato intero proprietario dell'abitazione a seguito di successivi atti per l'acquisto di quote di proprietà. Non si considerano in nessun caso, invece, gli atti stipulati da oltre diciotto mesi e gli atti di donazione.

18.2. La spesa ammissibile per la nuova costruzione e il recupero è determinata come segue:

- a) dall'importo derivante dal prodotto della superficie complessiva (SC), calcolata secondo quanto previsto dal punto 4, e i parametri edilizi, determinati con deliberazione della Giunta regionale. L'importo di mutuo non può in ogni caso essere superiore né all'ammontare del computo metrico allegato alla domanda e né al costo dell'immobile risultante dall'applicazione dei valori unitari convenzionali. La superficie utilizzata per la determinazione dell'importo di mutuo è calcolata sulla base della documentazione progettuale allegata alla domanda; in caso di varianti progettuali successive alla presentazione della domanda, le eventuali maggiori superfici non saranno conteggiate,

mentre ogni minore superficie sarà detratta (la superficie definitivamente utilizzata per il calcolo è quella che insiste interamente sul volume e sul sedime della superficie inizialmente considerata);  
b) nei casi previsti nei punti 16.2, 17.2 e 17.3 l'importo di mutuo è calcolato sulla spesa dei lavori ancora da eseguire oltre che sulla spesa dell'acquisto del fabbricato, con atto di compravendita stipulato da non oltre diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda di mutuo;  
c) nel caso di intervento promiscuo, in zone di PRG destinate alla residenza, in cui sono ammessi la costruzione di locali con destinazione artigianale, turistico o commerciale, gli stessi non concorrono alla determinazione del limite di spesa né dell'importo di mutuo, solamente se il titolo abilitativo rilasciato per l'intervento cita le destinazioni d'uso suindicate e dovrà essere presentata una tavola che identifica esattamente l'intervento oggetto di mutuo e i beni comuni condominiali.

#### 19. (Interventi non ammissibili a mutuo)

##### 19.1. Non sono ammissibili a finanziamento:

- a) gli interventi di nuova costruzione e recupero i cui titoli abilitativi edilizi siano scaduti e/o sia stata presentata la fine lavori alla data di presentazione della domanda di mutuo;
- b) gli interventi di recupero e nuova costruzione nei quali la proprietà o comproprietà non è in capo al richiedente sull'intero immobile oggetto di intervento;
- c) gli interventi di acquisto, di costruzione e di recupero di abitazioni non conformi alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche qualora il nucleo familiare intenda beneficiare della deroga di cui al punto 12.3 lettera a).

#### 20. (Termini e modalità di presentazione delle domande di mutuo)

20.1. Le domande per la concessione dei mutui sono presentate alla struttura regionale competente in materia di mutui, e sono ammesse a finanziamento secondo l'ordine cronologico di presentazione. Con atto del dirigente della struttura competente, previa comunicazione alla Giunta regionale, possono essere sospesi, in qualsiasi momento, i termini per la presentazione delle domande, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie sul fondo di rotazione dedicato.

20.2. Le domande devono essere presentate in competente bollo e corredate della seguente documentazione:

##### a) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante:

- ✓ dati anagrafici;
- ✓ residenza anagrafica;
- ✓ stato civile, con allegata l'eventuale sentenza di separazione;
- ✓ composizione del nucleo familiare.

b) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 12.2, per ciascun componente il nucleo familiare;

c) attestazione ISE/ISEE, in corso di validità.

##### 1. per l'acquisto di alloggi:

- ✓ contratto preliminare di acquisto registrato o atto/i di compravendita, comprensivo di attestato di classificazione energetica ai fini di quanto previsto al punto 9.1;
- ✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la residenza nell'alloggio oggetto di mutuo nel caso di domanda corredata da atto/i di compravendita;
- ✓ dichiarazione dell'impegno a trasferire la residenza nell'abitazione finanziata entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di mutuo nel caso di domanda corredata da contratto preliminare di acquisto;
- ✓ documentazione attestante l'abitabilità o agibilità dell'alloggio;
- ✓ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità delle planimetrie catastali delle unità immobiliari oggetto di mutuo conformi allo stato di fatto;
- ✓ planimetrie catastali in scala delle unità immobiliari oggetto di mutuo conformi allo stato di fatto;

##### 2. per la nuova costruzione:

- ✓ documentazione, integrale, attestante la proprietà in capo al richiedente e ad eventuali altri componenti del nucleo familiare dell'area su cui è inserito l'intervento o eventuale atto di acquisto di cui al punto 16.2;
- ✓ titolo abilitativo, intestato al richiedente, con tavole del/i progetto/i ed eventuali varianti approvate, presentate in Comune e certificate da un tecnico abilitato. Successivamente alla presentazione della domanda, non potrà essere presentato un nuovo progetto diverso da quello inizialmente prodotto, ma saranno accettate esclusivamente varianti al progetto stesso;
- ✓ computo metrico estimativo del complesso degli interventi con evidenza dei lavori oggetto di mutuo sottoscritto da un tecnico abilitato (timbrato e firmato);
- ✓ relazione tecnica descrittiva (timbrata e firmata);
- ✓ tabella riepilogativa del calcolo analitico delle superfici utili residenziali e non residenziali (timbrata e firmata);
- ✓ eventuale dichiarazione di un tecnico abilitato (timbrata e firmata) attestante la percentuale dei lavori eseguiti prima dell'atto di acquisto di cui al punto 16.2;
- ✓ ai fini di quanto previsto al punto 9.1, dichiarazione di un tecnico abilitato (timbrata e firmata) attestante la classificazione energetica a seguito dell'esecuzione dei lavori di costruzione;

### 3. per il recupero:

- ✓ documentazione, integrale, attestante la proprietà in capo al richiedente e ad eventuali altri componenti del nucleo familiare o eventuale atto di acquisto di cui al punto 17.2 o 17.3;
- ✓ titolo abilitativo, intestato al richiedente, con tavole del/i progetto/i (stato attuale e stato di progetto) ed eventuali varianti approvate, presentate in Comune e certificate da un tecnico abilitato. Successivamente alla presentazione della domanda, non potrà essere presentato un nuovo progetto diverso da quello inizialmente prodotto, ma saranno accettate esclusivamente varianti al progetto stesso;
- ✓ computo metrico estimativo del complesso degli interventi con evidenza dei lavori oggetto di mutuo sottoscritto da un tecnico abilitato (timbrato e firmato);
- ✓ relazione tecnica descrittiva (timbrata e firmata);
- ✓ tabella riepilogativa del calcolo analitico delle superfici utili residenziali e non residenziali (timbrata e firmata);
- ✓ planimetria catastale relativa alla vecchia consistenza dell'immobile oggetto di finanziamento qualora lo stesso risulti già accatastato;
- ✓ eventuale dichiarazione di un tecnico abilitato (timbrata e firmata) attestante la percentuale dei lavori eseguiti prima dell'atto di acquisto di cui al punto 17.2 o 17.3;
- ✓ ai fini di quanto previsto al punto 9.1, dichiarazione di un tecnico abilitato (timbrata e firmata) attestante la classificazione energetica a seguito dell'esecuzione dei lavori di recupero;

20.3. La documentazione elencata ai punti precedenti deve obbligatoriamente essere allegata all'atto della presentazione della domanda, pena l'esclusione.

### 21. (Istruttoria)

21.1. La struttura regionale competente registra in ordine cronologico le domande presentate, verifica la completezza e la regolarità delle domande, le esamina ai fini dell'accertamento dei requisiti oggettivi relativi all'immobile oggetto di mutuo, e ne valuta l'ammissibilità ai sensi della presente deliberazione.

21.2. A seguito dell'istruttoria, da concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il dirigente della struttura competente comunica al richiedente la regolarità della domanda e l'ammissibilità al beneficio, specificando:

- a) l'importo massimo di mutuo concedibile, determinato ai sensi del punto 9;
- b) il tasso di interesse annuo applicabile;
- c) nell'ipotesi di esclusione, le motivazioni che ne hanno determinato la stessa, comprese quelle relative al mancato accoglimento di eventuali osservazioni presentate a seguito della comunicazione di cui all'articolo 16 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

21.3. Verificata la disponibilità finanziaria sul fondo di rotazione dedicato, il dirigente della struttura regionale competente dispone, con proprio provvedimento, il finanziamento delle domande ammesse.

21.4. In caso di rinuncia al mutuo, da parte del beneficiario, dopo l'adozione del provvedimento dirigenziale di cui al punto 21.3, non potrà essere presentata una nuova domanda di mutuo prima che siano decorsi 30 giorni dalla data della rinuncia.

## 22. (Vigilanza)

22.1. La struttura competente dispone, in qualsiasi momento, a campione, idonei controlli sugli interventi oggetto di finanziamento, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione e di accertare il rispetto di ogni altro obbligo o adempimento previsto dalla presente deliberazione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del mutuo.

22.2. Entro 60 giorni dalla conclusione dell'istruttoria può essere verificata, da parte dei tecnici della struttura regionale competente, la conformità catastale dell'immobile oggetto di mutuo e delle pertinenze tramite sopralluoghi. Nel caso in cui vengano riscontrate delle difformità catastali o urbanistiche, il richiedente deve presentare la documentazione attestante la risoluzione delle difformità alla struttura competente entro 90 giorni dalla data del sopralluogo nel quale è stata riscontrata la difformità catastale o urbanistica, pena la revoca del mutuo. Nel caso dell'indisponibilità dello stesso beneficiario a far eseguire il sopralluogo ai tecnici della struttura competente entro 30 giorni dalla comunicazione di richiesta di sopralluogo, la domanda di mutuo è revocata.

## 23. (Stipulazione del contratto di mutuo)

23.1. Ultimata la propria istruttoria, la struttura competente trasmette a FINAOSTA S.p.A. la domanda di mutuo completa di tutta la documentazione utile per il perfezionamento della pratica. FINAOSTA S.p.A. acquisisce dal richiedente la documentazione necessaria per l'istruttoria inerente il merito creditizio e la valutazione delle garanzie. Al termine dell'istruttoria, anche ai fini di quanto previsto dal punto 9.4, FINAOSTA S.p.A. delibera la concessione del mutuo o l'eventuale diniego e ne dà comunicazione alla Struttura competente e al richiedente.

23.2. Il contratto preliminare di mutuo e il contratto di mutuo devono essere stipulati, pena la revoca del finanziamento in caso di ritardo ascrivibile al beneficiario, entro il termine di dodici mesi dalla data di trasmissione della documentazione di cui al punto 23.1 all'istituto mutuante.

23.3. Il mutuo è intestato al richiedente e agli eventuali soggetti titolari di quote di comproprietà inseriti nel nucleo familiare all'atto di presentazione della relativa domanda.

## 24. (Modalità di erogazione dei mutui aventi ad oggetto l'acquisto)

24.1. I mutui aventi ad oggetto l'acquisto di immobili censiti al catasto fabbricati e dotati di certificato di agibilità sono erogati in unica soluzione subordinatamente:

- a) al perfezionamento dell'atto di compravendita;
- b) nel caso di domanda corredata da contratto preliminare di acquisto, all'impegno a trasferire la residenza nell'abitazione finanziata entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di mutuo;
- c) alla stipulazione del contratto di mutuo e all'acquisizione delle garanzie.

24.2. Restano salvi gli adempimenti previsti dall'art. 48bis d.p.r. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) ai fini dell'erogazione del mutuo.

## 25. (Modalità di erogazione dei mutui aventi ad oggetto la nuova costruzione e il recupero)

25.1. I mutui aventi ad oggetto la nuova costruzione e il recupero sono erogati secondo le seguenti modalità:

- a) fino al 40% dell'ammontare complessivo della quota di recupero o nuova costruzione del finanziamento, in proporzione al valore dell'immobile oggetto dell'intervento a prescindere dalle

spese sostenute, subordinatamente all'avvio dei lavori e al perfezionamento del contratto preliminare di mutuo. L'eventuale quota di mutuo avente per oggetto l'acquisto dell'immobile da recuperare è erogata, in unica soluzione, contestualmente alla prima quota relativa al solo recupero;

b) l'erogazione di quote successive al 40% e fino al 90% dell'ammontare complessivo del finanziamento, è subordinata alla presentazione all'ufficio competente della documentazione attestante la rendicontazione delle spese sostenute inerenti la quota di erogazione immediatamente precedente previo controllo a seguito di sopralluogo effettuato da parte dei funzionari della struttura regionale competente;

c) l'ultima quota pari al 10% dell'ammontare complessivo del finanziamento, previo controllo a seguito di sopralluogo effettuato da parte dei funzionari della struttura regionale competente, subordinatamente alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo e alla presentazione della seguente documentazione:

- ✓ delle copie di eventuali progetti di variante e dei relativi titoli abilitativi;
- ✓ della documentazione attestante l'agibilità;
- ✓ residenza nell'alloggio oggetto di mutuo;
- ✓ della documentazione attestante la denuncia al Catasto Fabbricati;
- ✓ per quanto previsto al punto 9.1, attestazione di classe energetica al termine dei lavori di costruzione o recupero.

Tutte le erogazioni sono subordinate all'accertamento da parte di FINAOSTA S.p.A. della congruità del valore delle garanzie rilasciate e del merito creditizio.

25.2. La documentazione per la rendicontazione da presentare da parte del beneficiario è composta da fatture e scontrini fiscali, per un importo almeno pari all'ammontare del mutuo concesso. Qualora la rendicontazione suddetta non copra l'ammontare del mutuo quest'ultimo verrà conseguentemente ridotto. Qualora l'intervento riguardi più unità abitative la documentazione di cui sopra deve riguardare solo ed esclusivamente la parte oggetto di mutuo. Le spese si intendono sostenute dai beneficiari dei mutui nei casi di documenti fiscali intestati agli stesso ovvero di pagamenti effettuati dagli stessi, in quest'ultimo caso a condizione che i documenti fiscali siano intestati ad un componente del nucleo familiare o del nuovo nucleo familiare.

25.3. Restano salvi gli adempimenti previsti dall'art. 48bis d.p.r. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) ai fini dell'erogazione del mutuo.

26. (Termine di presentazione della documentazione e revoca)

26.1. La documentazione di cui alla lettera c) del punto 25.1 deve essere presentata alla struttura competente entro sessanta mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo. La stipulazione del contratto definitivo di mutuo deve avvenire entro sei mesi dalla scadenza del termine dei sessanta mesi.

26.2. La mancata presentazione della documentazione di cui al punto 26.1. comporta la revoca del finanziamento limitatamente alle somme erogate o ancora da erogare e non documentate e l'importo erogato sarà posto in ammortamento entro sei mesi dalla scadenza del termine dei sessanta mesi. La mancata presentazione della documentazione attestante la prima quota erogata comporta la revoca totale del mutuo.

26.3 In caso di mancata erogazione dell'ultima quota pari al 10% dell'ammontare complessivo del finanziamento, il vincolo di cui al punto 27.1 decorre dalla data della SCIA di agibilità e/o di fine lavori.

27. (Vincolo di residenza)

27.1. Il mutuatario deve mantenere la residenza nell'abitazione finanziata per tutta la durata del piano di ammortamento del mutuo.

27.2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al punto 27.1 comporta la revoca del finanziamento, la restituzione del capitale residuo e degli interessi al tasso agevolato maturati a decorrere dalla data

dell'ultima rata corrisposta, oltre al pagamento di una somma, a titolo di penale, pari a sei mensilità comprensive di capitale ed interessi, in caso di violazione accertata in qualsiasi momento dall'ufficio. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai punti 31 e 33.

#### 28. (Estinzione anticipata)

28.1. Il mutuatario può estinguere anticipatamente il mutuo previo pagamento del capitale residuo e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta.

28.2. L'estinzione anticipata effettuata nel periodo di preammortamento comporta il rimborso delle somme erogate e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta.

28.3. Il mutuatario può estinguere anche parzialmente il mutuo, in tal caso verrà ricalcolato dall'Istituto mutuante il piano di ammortamento, ferma restando la durata del mutuo.

#### 29. (Alienazione)

29.1. L'alienazione dell'abitazione finanziata comporta l'estinzione anticipata del mutuo, con le modalità e alle condizioni di cui al punto 27.2.

29.2. Qualora ad un componente del nucleo familiare sia riconosciuto un handicap motorio o una invalidità grave e l'abitazione finanziata sia certificata come inadeguata dal Comune, sulla base dell'accertamento dei servizi sanitari competenti, sono autorizzate, su richiesta del soggetto interessato, l'alienazione dell'abitazione finanziata e l'estinzione anticipata del mutuo alle condizioni di cui al punto 28.1, e l'ammissione di una nuova domanda di mutuo finalizzato all'acquisto, alla costruzione o al recupero di un'altra abitazione idonea a soddisfare le esigenze sopravvenute.

#### 30. (Locazione e comodato)

30.1. L'abitazione finanziata non può essere locata (neanche con contratto di locazione ad uso turistico) o concessa in comodato prima che siano decorsi i termini di cui al punto 27.1, pena la revoca del finanziamento, con le modalità e alle condizioni di cui al punto 27.2.

#### 31. (Casi di separazione dei coniugi e di divorzio)

31.1. In caso di separazione dei coniugi, l'intera proprietà dell'abitazione finanziata può essere alienata all'altro coniuge. In tal caso, il coniuge cedente può presentare nuova domanda di mutuo dopo la sentenza di divorzio.

31.2. In caso di separazione dei coniugi, il vincolo di residenza di cui al punto 27 permane esclusivamente in capo al coniuge assegnatario dell'abitazione.

31.3. Le disposizioni di cui ai punti 31.1 e 31.2 si applicano anche alle coppie di fatto con figli in presenza di una sentenza del tribunale che assegna l'abitazione ad uno dei conviventi.

#### 32. (Successione)

32.1. Nell'ipotesi di successione per causa di morte non trovano applicazione i vincoli e le penali già in capo al *de cuius*.

32.2. Nell'ipotesi di successione, il coniuge o i figli inseriti nel nucleo familiare del defunto, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, possono ottenere il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo presentando un'attestazione ISE/ISEE corrente del nucleo familiare riferito alla data della richiesta che dovrà essere inoltrata non oltre un anno dalla data di chiusura della successione.

32.3. Nell'ipotesi in cui l'abitazione finanziata rientri nella successione, è ammessa, previa comunicazione alla struttura competente, la cessione tra i coeredi delle quote di proprietà dell'alloggio ed il relativo accollo del mutuo. In tal caso, l'erede cessionario non può più presentare domanda di mutuo, fatto salvo le eccezioni previste al punto 12.2, b).

#### 33. (Trasferimenti di proprietà)

33.1. Il mutuatario può, in costanza di mutuo, con comunicazione alla struttura competente, trasferire quote o l'intera proprietà dell'abitazione finanziata a soggetti già componenti del proprio nucleo familiare al momento della presentazione della domanda di mutuo. In tal caso, il mutuo è intestato ai nuovi proprietari dell'abitazione, senza ricalcolo del relativo piano di ammortamento, a cui si applicano i vincoli di cui agli articoli 27 e 30.

34. (Provvidenze a favore degli iscritti all'AIRE)

34.1. Possono accedere ai mutui di cui al presente regolamento i soggetti iscritti all'AIRE.

34.2. A coloro che rientrino per soggiorni temporanei nel territorio regionale, i mutui possono essere concessi per interventi di recupero parziale o totale di un'abitazione in proprietà; in tal caso, si applicano le disposizioni previste per il recupero e il tasso di interesse è fissato nella misura massima di cui al punto 14.1 lettera d).

34.3. A coloro che intendano rientrare definitivamente nella Regione, i mutui possono essere concessi per interventi di acquisto, recupero e nuova costruzione della prima casa; in tal caso, si applicano le disposizioni previste per l'acquisto, il recupero e la nuova costruzione e il tasso di interesse è fissato nella misura massima di cui al punto 14.1 lettera d). Il richiedente dovrà trasferire la residenza nell'immobile oggetto di mutuo entro dodici mesi dalla stipula del contratto di mutuo, o del contratto definitivo di mutuo.

34.4. Ai mutui di cui al presente punto si applicano integralmente le disposizioni di cui al presente allegato.

35. (Cooperative edilizie)

35.1. Possono accedere ai mutui di cui al punto 16 e 17 del presente allegato, le cooperative edilizie a proprietà individuale che, all'atto di presentazione della domanda di mutuo, sono proprietarie o hanno piena disponibilità, in proprietà o diritto di superficie, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Comune, dell'area destinata all'intervento costruttivo o del fabbricato destinato al recupero.

35.2. L'accesso ai mutui è riservato alle cooperative i cui soci, assegnatari degli alloggi oggetto del finanziamento, sono in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti soggettivi e di reddito previsti dai punti 12 e 13 del presente allegato. Tali requisiti devono essere posseduti da tutti i soci assegnatari degli alloggi, indipendentemente dalla volontà o meno di usufruire del finanziamento regionale. Nel caso in cui, prima della stipulazione dell'atto di assegnazione, subentrino nuovi soci a quelli inizialmente indicati, il possesso dei requisiti soggettivi deve essere accertato con riferimento al momento di accettazione del subentro da parte della cooperativa.

35.3. L'ammontare del mutuo concedibile, i limiti di reddito, la durata, le modalità di erogazione e di ammortamento, sono determinati con i criteri stabiliti dai punti 9, 10, 13 e 25 del presente allegato. Il tasso di

interesse è stabilito, inizialmente, nella misura convenzionale dell'1,2 per cento. In seguito all'assegnazione degli alloggi, il tasso è rideterminato secondo i criteri stabiliti dal punto 14.

35.4. Le cooperative edilizie devono realizzare interventi che prevedono la costruzione o il recupero di un numero di alloggi ricompreso tra sei e diciotto, anche collocati in più fabbricati, purché insistenti sulla medesima area. Gli edifici realizzati con il finanziamento pubblico devono essere assegnati esclusivamente a soci della cooperativa aventi i requisiti di legge, salvo eventuali cessioni di alloggi da permutare sulla base del valore accertato del terreno.

36. (Presentazione della domanda per le cooperative edilizie)

36.1. Le domande devono essere presentate alla struttura competente, nei termini e con le modalità stabiliti dal punto 20 del presente allegato.

36.2. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

a) per la nuova costruzione:

- ✓ documentazione, integrale, attestante la proprietà in capo alla Cooperativa dell'area su cui è inserito l'intervento

- ✓ titolo abilitativo con tavole del/i progetto/i ed eventuali varianti approvate, presentate in Comune e certificate da un tecnico abilitato. Successivamente alla presentazione della domanda, non potrà essere presentato un nuovo progetto diverso da quello inizialmente prodotto, ma saranno accettate escusivamente varianti al progetto stesso.;
- ✓ computo metrico estimativo sottoscritto da un tecnico abilitato;
- ✓ relazione tecnica descrittiva;
- ✓ tabella riepilogativa del calcolo analitico delle superfici utili residenziali e non residenziali, con la suddivisione per alloggio;
- ✓ ai fini di quanto previsto al punto 9.1, dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la classificazione energetica a seguito dell'esecuzione dei lavori di costruzione;

b) per il recupero:

- ✓ documentazione, integrale, attestante la proprietà in capo alla Cooperativa
- ✓ titolo abilitativo con tavole del/i progetto/i (stato attuale e stato di progetto) ed eventuali varianti approvate, presentate in Comune e certificate da un tecnico abilitato. Successivamente alla presentazione della domanda, non potrà essere presentato un nuovo progetto diverso da quello inizialmente prodotto, ma saranno accettate escusivamente varianti al progetto stesso.;
- ✓ computo metrico estimativo sottoscritto da un tecnico abilitato;
- ✓ relazione tecnica descrittiva;
- ✓ tabella riepilogativa del calcolo analitico delle superfici utili residenziali e non residenziali, con la suddivisione per alloggio;
- ✓ planimetria catastale relativa alla vecchia consistenza dell'immobile oggetto di finanziamento qualora lo stesso risulti già accatastato;
- ✓ ai fini di quanto previsto al punto 9.1, dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la classificazione energetica a seguito dell'esecuzione dei lavori di recupero;

Per le cooperative:

- ✓ le dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi e l'elenco dei soci aggiornato alla data di presentazione della domanda;

Per i soci:

- ✓ la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica, lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- ✓ la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'ISEE di ciascun componente il nucleo familiare;
- ✓ la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal punto 12 del presente allegato.

36.3. La mancata presentazione dei documenti relativi alla proprietà del terreno o del permesso di costruire è motivo di esclusione dal finanziamento.

37. (Obblighi e sanzioni per le cooperative edilizie)

37.1. I soci della cooperativa edilizia proprietaria dell'abitazione costruita o recuperata con il finanziamenti di cui al presente allegato sono soggetti ai vincoli e alle sanzioni fissate ai punti 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del presente allegato.

38. (Disposizioni transitorie)

38.1. Le disposizioni di cui ai punti 11, 31 e 33 si applicano a tutti i mutui erogati e da erogare, ove più favorevoli per la parte mutuataria.

38.2. FINAOSTA S.p.A. è autorizzata ad accordare ai mutuatari, che hanno stipulato un contratto di mutuo sulla base delle precedenti disposizioni applicative della l.r. 3/2013, la modifica della periodicità di pagamento delle rate di preammortamento e di ammortamento del mutuo da semestrale a mensile, con scadenza il 1° giorno di ogni mese.

38.3 Salvo quanto disposto ai punti precedenti, alle domande di mutuo presentate in vigenza di precedenti disposizioni applicative della l.r. 3/2013, si applicano le norme vigenti al momento della presentazione della domanda.